



# COMUNE DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 All.: 1

OGGETTO:

**Regolamento dei mercati civici coperti al dettaglio.**

Sessione ordinaria. Convocazione 1<sup>a</sup>. Seduta pubblica.

Oggi tre del mese di agosto dell'anno duemiladieci in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

COMUNE DI CAGLIARI

Sindaco:	PRES.	ASS.	... Consiglieri:	PRES.	ASS.
Floris Emilio	X		Macciotta Giuseppe		X
Consiglieri:			Masia Francesco		X
Angius Giorgio	X		Mereu Alessio	X	
Ballero Francesco	X		Mereu Salvatore	X	
Ben Amara Radhouan		X	Perra Raimondo	X	
Bistrussu Raffaele	X		Petrini Maria Rita	X	
Businco Ettore		X	Piras Marco Fausto	X	
Casu Paolo	X		Pireddu Efisio	X	
Corona Salvatore		X	Porcelli Maurizio	X	
Corsini Sandro	X		Sabiu Giandomenico		X
Cugusi Claudio	X		Scano Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Schirru Stefano	X	
Depau Goffredo	X		Selis Gian Mario		X
Depau Marisa	X		Serra Alessandro	X	
Espa Marco		X	Storelli Ugo	X	
Fiori Francesco	X		Tavolacci Massimiliano	X	
Floris Antonello		X	Tocco Edoardo		X
Floris Giovanni Gialetto	X		Tumatis Claudio	X	
Floris Salvatore	X		Vargiu Sandro	X	
Lai Aurelio	X		Zedda Massimo		X
Loche Fernanda	X		Zuncheddu Claudia		X
<b>Presenti: 28</b>			<b>Assenti: 13</b>		

Presiede il Presidente del Consiglio Corsini Sandro

con l'assistenza del Segretario Generale Regg. Cicero Francesco

OGGETTO: Regolamento dei mercati civici coperti al dettaglio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione C.C. n° 154 del 21 e 22/11/1962, con la quale è stato approvato il Regolamento per i Civici Mercati al Dettaglio, e le sue modificazioni;

Considerato che il suddetto Regolamento, attualmente in vigore ha necessità di essere adeguato alla mutate esigenze delle attività commerciali, che si svolgono nei Civici Mercati al Dettaglio cittadini;

Vista la Deliberazione C.C. n° 74/97 con la quale si è stabilito la possibilità di dare in concessione la gestione dei mercati a consorzi di operatori economici, che svolgono l'attività nei mercati stessi;

Ritenuto di dover modificare l'attuale Regolamento anche per poter dare completa applicazione alla succitata deliberazione, e adeguarlo alle mutate esigenze normative e commerciali;

Vista la deliberazione G.C. n. 308 del 17.12.2009 avente per oggetto: "Regolamento dei mercati civici coperti al dettaglio - proposta al Consiglio Comunale";

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di delibera n° 308 adottata dalla G.C. in data 17.12.2009 e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: "si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica", firmato Dr.ssa Antonella Delle Donne;

Considerato che in data 18.02.2010 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive;

Considerato che in data 25.06.2010 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;

Udito il dibattito avvenuto nella seduta del 28.07.2010;

Visto il subemendamento proposto dalla Giunta del seguente tenore:

### ***"Art. 11 Direttore dei mercati***

*SI ELIMINA IL PRIMO COMMA: " Il Dirigente del Servizio nomina un Direttore dei mercati civici al dettaglio, scelto tra i Funzionari in Posizione Organizzativa in servizio presso l'Amministrazione".*

*SI INVERTONO I COMMI 2 E 3*

*"La figura del Direttore dei mercati potrà anche coincidere con la figura del Dirigente del Servizio, il quale avrà comunque i doveri e responsabilità stabilite dal TUEL.*

*Nel presente regolamento laddove si adopera il termine "Direzione del Servizio" ci si riferisce al Dirigente del Servizio e al Direttore, ognuno nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge."*

**IL TESTO DEL NUOVO ARTICOLO E IL SEGUENTE.**

### ***Art. 11 Direttore dei mercati***

*Nel presente regolamento laddove si adopera il termine "Direzione del Servizio" ci si riferisce al Dirigente del Servizio e al Direttore, ognuno nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge.*

*La figura del Direttore dei mercati potrà anche coincidere con la figura del Dirigente del Servizio, il quale avrà comunque i doveri e responsabilità stabilite dal TUEL.*

*In ogni mercato può essere altresì nominato un Coadiutore, che funge da referente della Direzione."*

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del subemendamento, espresso dalla Dr.ssa Antonella Delle Donne ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il risultato unanime della votazione sul subemendamento, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 24, votanti 24, voti favorevoli 24, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il maxi-emendamento proposto dalla Commissione Consiliare attività Produttive, allegato al presente atto, così come emendato dal summenzionato subemendamento, quale nuovo regolamento dei mercati civici al dettaglio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del maxi-emendamento, espresso dalla Dr.ssa Antonella Delle Donne ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il risultato unanime della votazione sul maxi-emendamento, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 25 (entrano il Sindaco e i Conss. Cugusi G., Depau M. e Serra ed escono i Conss. Bistrussu, Porcelli e Schirru), votanti 25, voti favorevoli 25, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato unanime della votazione sulla delibera emendata, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 24 (entra il Cons. Bistrussu ed escono i Conss. Depau Marisa e Piras), votanti 24, voti favorevoli 24, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;


#### **DELIBERA**

Di approvare l'allegato Regolamento per i Mercati Civici al Dettaglio, che integra la presente deliberazione, per farne parte integrante, costituito da 52 articoli;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta né impegni di spesa né diminuzione di entrate;

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
(Cicero Francesco)

IL PRESIDENTE  
(Corsini Sandro)



**COMUNE DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO  
DEI MERCATI CIVICI  
AL DETTAGLIO**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 03/08/2010**

**IL SEGRETARIO GENERALE REGG.**  
(Francesco Cicero)

**IL PRESIDENTE**  
(Sandro Corsini)

# Capo I

## Disposizioni generali

### Art. 1 Obiettivo dei mercati

I mercati civici al dettaglio sono istituiti dal Comune di Cagliari allo scopo di assicurare alla città un adeguato e costante rifornimento commerciale con la funzione di completamento del sistema distributivo e di determinazione dei prezzi più convenienti per i cittadini, oltre che di garanzia della qualità del prodotto.

### Art. 2 Gestione dei mercati

I mercati possono essere gestiti direttamente da parte del Comune o tramite specifici consorzi fra operatori.

In quest'ultimo caso vengono stipulate specifiche convenzioni, sulla base delle disposizioni di cui al Testo Unico degli Enti Locali.

Eventuali proposte di gestione potranno essere avanzate dal Comune o dagli operatori e potranno realizzarsi a condizione che venga costituito uno specifico consorzio di gestione.

Sarà compito di tale consorzio accompagnare la proposta all'amministrazione comunale con uno specifico progetto di gestione contenente:

- Un piano economico finanziario;
- Un regolamento di gestione in linea con le disposizioni di legge nazionali e regionali;
- una tabella di ripartizione millesimale dei costi di gestione;

### Art. 3 Gestione diretta

Il presente regolamento si riferisce alla gestione diretta dei mercati da parte del Comune di Cagliari.

Al fine di garantire una gestione razionale ed efficiente del sistema mercatale, ciascun mercato civico avrà uno specifico bilancio di gestione e a tal fine verrà individuato un unico centro di costo e un unico centro di responsabilità, secondo modalità da concordare con il Servizio Finanziario.

### Art. 4 Costi di gestione

I costi che concorrono alla formazione del bilancio di gestione dei singoli mercati sono i seguenti:

- Personale addetto ai mercati, esclusi i Vigili Urbani.
- Pulizia e smaltimento dei rifiuti, consumi elettrici e idrici
- Manutenzione ordinaria
- Ratei di ammortamento di investimenti (attrezzature e impianti)
- Acquisti di beni e servizi, cancelleria e stampati
- Telefoni e linee di trasmissione dati
- Assicurazioni contro i furti, incendi e rischi diversi
- Attività di promozione commerciale e marketing

Le entrate che concorrono alla formazione del bilancio di gestione dei singoli mercati sono le seguenti:

- Canoni di concessione e rilascio tesserini di riconoscimento
- Proventi dalla vendita di ghiaccio
- Servizio di stoccaggio in cella delle merci
- Affitti vari
- Introiti da Sanzioni
- Introiti da pubblicità
- Sponsorizzazioni
- Le entrate derivanti dall'occupazione di suolo pubblico dei mercati all'aperto adiacenti e facenti parte integrante dei mercati coperti.

### **Art. 5 Suddivisioni interne**

Ogni mercato deve avere una organizzazione distributiva per reparti, in conformità alle esigenze sanitarie e in modo da consentire alla clientela un agevole confronto tra prezzi e qualità delle merci.

I reparti sono suddivisi in posteggi.

Le piante della distribuzione dei posteggi, con i nominativi dei relativi titolari, sono visionabili presso la Direzione del Mercato e sul sito Internet del Comune di Cagliari.

### **Art. 6 Orari di apertura e chiusura**

Gli orari di apertura e chiusura dei mercati e quelli di vendita al pubblico sono stabiliti dal Sindaco, sentita la Direzione del Servizio, e i comitati di mercato, non appena costituiti.

Il Direttore dei mercati può in particolari circostanze ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita, sentiti i comitati dei mercati interessati.

Il mancato rispetto dell'orario del mercato comporta una sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00.

### **Art. 7 Accesso**

Nei mercati è vietata ogni attività estranea alle finalità istituzionali. È vietato l'ingresso di animali, con l'eccezione dei cani guida per ciechi. È vietato altresì l'ingresso dei veicoli di ogni tipo salvo i carrelli degli addetti alle pulizie e dei facchini e i presidi sanitari per portatori di handicap anche se a motore elettrico. Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

### **Art. 8 Identificazione delle persone e indicazione dei prezzi**

Gli operatori del mercato sono tenuti ad esporre chiaramente i prezzi di vendita ed ogni altra indicazione utile al riconoscimento della merce, compresa l'origine, ai sensi della normativa vigente.

Dovranno inoltre esporre chiaramente il tesserino di riconoscimento individuale che verrà fornito dal Comune dietro rimborso delle sole spese di rilascio, all'atto della concessione.

L'obbligo vale anche nei confronti del personale dipendente dei concessionari, dei coadiuvanti, degli operatori precari e dei facchini.

La violazione delle predette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa nazionale e in particolare nel Codice del Consumo.

### **Art. 9 Pulizie**

Le pulizie dei mercati vanno effettuate subito dopo la chiusura degli stessi.

Sarà cura della Direzione del Servizio, con la collaborazione del comitato del mercato, utilizzare modalità di gestione delle pulizie (orari, posizionamento cassonetti, etc.) che favoriscano la massima igiene ed evitino e ogni spreco di acqua potabile.

In particolare è vietato il lavaggio a pompa e dovranno essere previsti contatori dell'acqua per ogni singolo operatore.

Ogni operatore deve pulire il suo posteggio e depositare i rifiuti prodotti nei cassonetti appositi nel rispetto delle regole sulla raccolta differenziata.

Durante l'orario di vendita le aree mercatali devono essere sempre tenute pulite e asciutte.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla Legge e dai regolamenti comunali in materia di raccolta dei rifiuti, come specificato al successivo articolo 42.

### **Art. 10 Comitato degli operatori**

Gli operatori di ogni mercato eleggono un apposito comitato che dura in carica tre anni ed è composto da 7 (sette) membri, di cui 5 rappresentanti degli operatori a posto fisso (uno per ciascun settore merceologico) e 2 dei produttori (piccola pesca e ortofrutta).

Il comitato, alle cui riunioni partecipa anche un rappresentante dei mercati scoperti adiacenti allo stesso mercato, ha funzioni consultive, e può essere sentito, anche su sua richiesta, su ogni questione inerente il funzionamento dei mercati e le attività di promozione commerciale.

In particolare, concorre ad individuare e valutare le attività di promozione del mercato nel suo complesso, nonché quelle finalizzate a migliorare la sua immagine, utilizzando tutti i mezzi ritenuti idonei a tale scopo. Le proposte di spesa per attività di promozione, convalidate dalla maggioranza semplice degli operatori dei mercati, portate all'attenzione della Direzione devono essere accompagnate da verbale di assenso degli operatori favorevoli.

Propone altresì gli investimenti che si dovessero rendere necessari per una migliore gestione del mercato valutando anche eventuali modalità di partecipazione degli operatori.

Dovrà essere richiesto altresì il preventivo, per quanto non vincolante, parere del comitato, qualora si rendessero necessari eventuali aumenti del canone dei box. In tal caso il comitato potrà, in alternativa, predisporre un piano di ripartizione delle spese generali fra i singoli operatori in base a criteri di equità.

## **Capo II**

### **Disposizioni in materia di personale e servizi connessi al mercato**

#### **Art. 11 Direttore dei mercati**

Nel presente regolamento laddove si adopera il termine "Direzione del Servizio" ci si riferisce al Dirigente del Servizio e al Direttore, ognuno nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge.

La figura del Direttore dei mercati potrà anche coincidere con la figura del Dirigente del Servizio, il quale avrà comunque i doveri e responsabilità stabilite dal TUEL.

In ogni mercato può essere altresì nominato un Coadiutore, che funge da referente della Direzione.

#### **Art. 12 Funzioni del Direttore**

Fatte salve le funzioni del Dirigente del Servizio, se le due figure non coincidono, il Direttore, per la parte amministrativa e disciplinare:

- è preposto agli affari riguardanti il funzionamento dei mercati sia per la parte amministrativa e disciplinare che per la parte riguardante la promozione e il marketing del mercato
- sovrintende al personale assegnato al suo ufficio;
- propone ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento dei mercati.
- segnala ogni necessità di spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, di acquisto di attrezzature e per attività di promozione e marketing anche richiesta dal comitato di mercato
- vigila sull'osservanza delle disposizioni normative inerenti al servizio del presente regolamento, comprese le sanzioni per i trasgressori al divieto di fumo.
- controlla la regolarità dei servizi affidati in appalto o gestione, che dipendono direttamente dal Servizio, la loro conformità ai capitolati di gara e alle clausole di concessione, e segnala le irregolarità al Dirigente per i provvedimenti di competenza ;
- regola il servizio dei frigoriferi, ove non concesso in gestione;
- accorda a richiedenti privati imprenditori esterni al mercato, la possibilità di stoccaggio in cella di merci per periodi anche eccedenti la settimana, previo pagamento delle tariffe di stoccaggio, sentito il magazziniere capo impianto per quanto attiene la disponibilità.
- segnala particolari necessità di ispezione, ove li ritenga necessari, al Servizio Veterinario e al servizio di Igiene Pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale.

#### **Art. 13 Interventi di manutenzione**

Le dotazioni di spesa per interventi di manutenzione ordinaria, acquisto di attrezzature e impianti e materiali di consumo proposti dalla Direzione, devono essere approvate dagli organi competenti e, qualora inserite nel piano economico di gestione annuale dell' Assessorato competente per i mercati, sono a disposizione del Responsabile degli stessi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono programmati e realizzati dagli uffici comunali competenti.

La spesa effettivamente registrata per questi scopi è a carico di tutti gli operatori dei mercati e viene recuperata con il canone di concessione aggiornato per l'anno successivo.

#### **Art. 14 Attività di promozione e di marketing**

Le dotazioni di spesa per attività promozionali e di marketing, finalizzate a valorizzare le strutture mercatali esistenti, sono proposte all'Amministrazione discrezionalmente dalla Direzione dei Mercati, anche su eventuali proposte dei Comitati di mercato, in tal caso purché convalidate dalla maggioranza semplice degli operatori concessionari dei mercati.

Le attività proposte dai comitati dei mercati possono essere realizzate, pur avendo un consenso minoritario fra gli operatori, a condizione che vi sia l'accordo della Direzione del servizio , attraverso

consorzi di operatori costituiti specificatamente per questo scopo, previa stipula di apposito accordo o convenzione che definisca livelli di spesa e responsabilità.

#### **Art. 15 Servizio di vigilanza**

Il personale di vigilanza e custodia effettua l'apertura e la chiusura dei siti mercatali.

Detto personale vigilerà sullo stato dei locali riferendone al direttore e, inoltre, vieterà l'accesso al mercato alle persone non autorizzate.

In caso di gestione diretta, il Comune non assume alcuna responsabilità sulla custodia delle merci depositate nei posteggi privi di adeguate chiusure.

#### **Art. 16 Servizi di facchinaggio**

I servizi di facchinaggio verranno affidati in esclusiva preferibilmente ad una cooperativa, o società regolarmente costituita, secondo procedura ad evidenza pubblica, alla quale verrà demandato il compito del trasporto delle merci all'interno dei siti mercantili, e retribuita da chi si avvale della loro opera.

Le ditte affidatarie sono le uniche abilitate all'uso dei montacarichi, dei carrelli e di ogni altro mezzo per il trasporto delle merci all'interno dei siti mercantili, e dovranno essere adeguatamente assicurate per eventuali danni a persone o cose.

Parimenti i soci o dipendenti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per l'assistenza previdenziale e di malattia a cura della ditta affidataria.

I concessionari di posteggio, che non intendono usufruire dei servizi di facchinaggio, dovranno comunicarlo alla direzione e potranno scaricare le merci personalmente o tramite i propri collaboratori regolarmente registrati e autorizzati, fra le ore 6 e le ore 8 del mattino e dopo le ore 14 il pomeriggio, nonché dopo l'eventuale apertura pomeridiana del mercato.

I concessionari suddetti risponderanno di ogni danno cagionato a persone o a cose, ai sensi dell'Art. 2043 del c.c.. Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

Le tariffe di facchinaggio verranno annualmente fissate fra le parti per il tramite del Comune, che ne prenderà atto tramite atto deliberativo

Le tariffe verranno affisse in apposita bacheca insieme a tutte le comunicazioni utili per la gestione dei mercati.

## **Capo III Reparti e posteggi**

### **Art. 17 Tipologie dei posteggi**

Nei mercati civici i posteggi possono essere fissi o precari.

Le concessioni dei posteggi fissi hanno scadenza decennale.

I posteggi precari possono essere giornalieri, settimanali o mensili.

Per le concessioni dei posteggi precari e per attività promozionali non superiori ai sette giorni, si provvede ad istanza dell'interessato, con autorizzazione da parte del Direttore, previo pagamento anticipato del canone.

E' fatto divieto di occupare spazi non concessi e di ingombrare qualunque tratto di suolo destinato al passaggio dei clienti, a pena di sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

### **Art. 18 Piccola pesca**

Nei reparti ittici, dove possibile, dovrà essere garantito un settore per la piccola pesca, che dovrà essere ripartito fra settore della pesca tradizionale, con nasse o da posta, e quello a strascico.

E' considerata piccola pesca quella esercitata, con natanti sino a 10 ton. di stazza lorda da persone munite del permesso di pesca costiera locale, iscritti all'Inps, previo riconoscimento dei requisiti da parte della commissione compartimentale per l'assicurazione dei lavoratori marittimi e regolare iscrizione al registro delle imprese esercenti la pesca.

I posti della cosiddetta piccola pesca verranno assegnati con pubblico bando di concorso secondo quanto stabilito dalla vigente L.R. sul commercio .

Agli operatori della piccola pesca è vietata la vendita di frutti di mare e i trasgressori verranno immediatamente allontanati, sospesi da ogni attività di mercato per giorni 10, le merci saranno confiscate e dovranno pagare a titolo di sanzione amministrativa da un minimo di € 300 a un massimo di € 500, fatte salve le maggiori sanzioni previste in caso di violazione di norme igienico sanitarie.

### **Art. 19 Deposito per la piccola pesca**

I richiedenti l'autorizzazione per la vendita nel settore della piccola pesca devono versare un deposito cauzionale per un importo equivalente ai canoni dovuti per tre mensilità

Tale deposito è infruttifero e verrà incamerato in caso di morosità reiterata.

### **Art. 20 Bar ristoranti, rivendite di giornali e videogiochi**

Nei mercati al dettaglio sono consentite attività di bar, ristorante e rivendite di giornali e riviste, purchè autorizzate dagli uffici competenti in materia e previa selezione pubblica.

Non è consentita l'installazione di videogiochi.

### **Art. 21 Arredo posteggio**

Ogni posteggio dovrà essere arredato a cura del venditore con l'attrezzatura più adatta all'uso per cui deve essere destinata nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

A tal fine dovrà essere richiesta la relativa autorizzazione sanitaria o il parere sanitario entro trenta giorni dall'allestimento. Il mancato adeguamento alle prescrizioni sanitarie comporta la revoca della concessione.

L'Amministrazione si riserva di impartire direttive in merito all'arredo del posteggio, anche al fine di uniformare, sotto il punto di vista estetico, il mercato.

## **Capo IV**

### **Assegnazione dei posteggi e graduatorie**

#### **Art. 22 Concessioni di posteggi**

Le concessioni possono essere effettuate a favore di imprese individuali o società di persone, mediante procedura di gara, che verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Ai soggetti già titolari di posteggio può essere concesso un posteggio aggiuntivo nello stesso mercato, purché attiguo a quello già assegnato, oppure in un altro mercato.

A seguito dell'indizione del predetto bando, chiunque desideri ottenere la concessione di un posteggio deve inoltrare domanda al Sindaco, indirizzandola al protocollo generale del Comune di Cagliari.

La domanda dovrà contenere le dichiarazioni autocertificative sottoindicate:

Le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;

Indicazione degli estremi di iscrizione al registro delle imprese, se già avvenuta;

La dichiarazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Data di nascita, cittadinanza e stato di famiglia;

Categoria merceologica dell'attività che si intende svolgere;

Mercato presso il quale si intende essere inseriti in graduatoria.

L'accoglimento della domanda è subordinata al possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente, mediante controllo successivo da parte dell'ufficio procedente.

Le graduatorie verranno formate, distinte per mercato e genere merceologico, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara

In caso di parità fra più richiedenti si applicheranno i criteri stabiliti dalla Legge Regionale .

A parità di requisiti, per l'assegnazione nella fornitura di servizi verranno preferite le società cooperative.

Agli imprenditori agricoli dovranno essere riservati, se possibile, un congruo numero di posteggi fra quelli disponibili, non inferiore alla percentuale stabilita dalla Legge Regionale.

La gestione dei posteggi deve essere svolta personalmente dai concessionari, che potranno farsi eventualmente coadiuvare da familiari o dipendenti assicurati e in regola con le autorizzazioni sanitarie.

In caso di concessione a società, la gestione dei posteggi deve essere svolta da uno o più soci, i cui nominativi, se non si tratta del rappresentante legale intestatario del posteggio, devono essere comunicati alla direzione del mercato.

Anche in questo caso, chi gestisce il posteggio può farsi coadiuvare da personale assicurato.

I concessionari rispondono direttamente delle infrazioni commesse dai dipendenti e dai coadiuvanti o, comunque, da chi gestisce il posteggio.

Le violazioni dei commi 10 e seguenti sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300, fatti salvi la segnalazione all'autorità giudiziaria ove detti comportamenti siano passibili di sanzione penale.

#### **Art. 23 Criteri per il rinnovo delle concessioni dei posteggi**

Il rinnovo delle concessioni viene effettuato con priorità ai richiedenti già concessionari, per i quali è stata dimostrata:

- l'insussistenza di provvedimenti disciplinari gravi
- la correttezza nei pagamenti verso fornitori e Comune

- l'insussistenza di provvedimenti di natura sanitaria in materia di igiene di alimenti
- la mancanza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività previsti dalla normativa sulle assegnazioni.

#### **Art. 24 Abilitazione alla vendita**

La concessione del posteggio è il presupposto essenziale per poter presentare la Dichiarazione Unica Autocertificativa di Attività Produttiva allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, ai sensi della normativa vigente. La DUAAP abilita alla vendita delle sole merci indicate nell'atto di concessione del posteggio, che in essa devono essere riportate a pena di irricevibilità della DUAAP stessa da parte dello SUAP. A tal fine il concessionario dovrà fare atto di sottomissione alla vendita delle sole merci concesse in forma non esclusiva.

#### **Art. 25 Inizio attività**

Il concessionario dovrà iniziare l'attività entro 180 giorni dalla assegnazione del posteggio, a pena di decadenza.

Il periodo di allestimento viene considerato esercizio dell'attività e pertanto obbliga al pagamento del canone

#### **Art. 26 Deposito cauzionale**

Il concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di posteggio. Tale deposito è infruttifero e verrà incamerato in caso di revoca, rinuncia o decadenza.

#### **Art. 27 Volture e reintestazioni delle licenze**

Salvo eventuali modifiche della Legge Regionale in vigore, il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado, che devono presentare la DUAAP allo SUAP.

La costituzione di società da parte del titolare della concessione di un posteggio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei mercati, che darà il suo assenso alla presentazione della DUAAP allo SUAP, laddove detta società venga costituita con parenti e affini entro il quarto grado o con altri concessionari del mercato (non più di due), attigui fra loro, esercenti la medesima tipologia di vendita.

La morte del concessionario dà diritto agli eredi, coniuge, parenti e affini entro il 4° grado, di continuare l'attività anche se non siano in possesso dei requisiti, purché presentino la DUAAP allo SUAP entro tre mesi dalla morte del titolare. Essi hanno facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data del decesso, a pena di decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio annesse.

In caso di sopravvenuta inabilità al lavoro o di decesso del titolare di una ditta individuale, se detti parenti e affini o gli eredi non intendono continuare l'attività, la concessione del posteggio potrà essere effettuata con diritto di prelazione ai dipendenti della ditta, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sino alla scadenza della concessione stessa.

#### **Art. 28 Trasferimenti**

I trasferimenti da mercato a mercato e da un posteggio ad un altro di uno stesso mercato, possono essere autorizzati, oltre che nei casi di domanda congiunta fra concessionari di posteggi omogenei, in tutti i casi in cui emergano motivi di pubblico interesse, oppure quando la Direzione ne motivi l'utilità per il buon funzionamento dei mercati.

#### **Art. 29 Mancato pagamento**

Il mancato pagamento del canone entro il termine del giorno 5 di ogni mese, comporta il pagamento degli interessi per morosità, nella misura del tasso legale vigente. Ove la morosità si prolunga per oltre due mesi si fa luogo alla revoca, previa comunicazione di avvio del procedimento.

Risulta giustificata la morosità del titolare di ditta individuale priva di dipendenti in caso di malattia debitamente documentata, gravidanza e puerperio. La relativa certificazione medica dovrà essere prodotta al Servizio Mercati entro 30 giorni dal suo inizio. In questo caso, e in altre circostanze di particolare gravità, debitamente documentate, è consentita la rateizzazione del debito in un periodo massimo di mesi 6.

### **Art. 30 Revoca**

Oltre al caso di revoca per morosità, di revoca per provvedimento disciplinare e di decadenza per mancato inizio di attività, si procede alla revoca anche in caso di perdita dei requisiti professionali e/o igienico sanitari, e in caso di ingiustificata inattività protratta per oltre 180 giorni.

Risulta giustificata l'inattività del titolare di ditta individuale priva di dipendenti in caso di malattia debitamente documentata, gravidanza e puerperio. La relativa certificazione medica dovrà essere prodotta al Servizio Mercati entro 30 giorni dal suo inizio.

## **Capo V**

### **Disposizioni in materia di igiene e salute pubblica**

#### **Art. 31 Sorveglianza sanitaria**

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato per le vendite, provvedono i competenti organi di controllo.

Il Veterinario addetto al servizio di vigilanza provvederà, personalmente e tutte le volte che lo riterrà opportuno effettuare, alla vigilanza delle carni macellate e dei prodotti ittici introdotti nel Civico Mercato.

Sarà, inoltre, compito del Veterinario addetto al servizio di vigilanza d'ispezionare le celle frigorifere e comunque i luoghi di stazionamento utilizzati dai Concessionari per la conservazione delle derrate alimentari deperibili.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà autonomamente a predisporre i servizi di competenza per il rispetto delle Leggi e Regolamenti.

#### **Art. 32 Oneri del Concessionario**

Il concessionario deve tenere il posteggio assegnato costantemente fornito delle merci per le quali ha ottenuto la concessione, in misura adeguata alla necessità del servizio da rendere al consumatore.

Il concessionario ha il preciso dovere di porre la sua professionalità al servizio della clientela, in modo tale da fornire le merci in vendita al prezzo più basso, in relazione alla qualità dei prodotti offerti.

Ogni Concessionario è tenuto, nello spazio di vendita assegnato, ad esercitare il commercio delle sole merci oggetto della concessione e previste dalla Legge, con l'osservanza delle norme imposte dalle Leggi sanitarie.

Nei rapporti con il pubblico i Concessionari dovranno tenere un comportamento educato ed evitare assolutamente l'uso di modi scorretti o di un linguaggio sconveniente.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

#### **Art.33 Igiene dei prodotti alimentari**

I Concessionari devono svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in special modo nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento CEE 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari e ss.mm.ii.

Durante l'orario d'apertura del Mercato i concessionari e il loro personale dipendente devono operare in modo irreprensibile dal punto di vista della pulizia personale e del decoro.

Per garantire al massimo l'igiene degli alimenti, ogni concessionario dovrà, in particolare curare in maniera scrupolosa l'igiene della persona, usare vestiario pulito, in modo particolare il camice e un idoneo copricapo che trattenga la capigliatura e trattare le merci che lo consentono, come il pane e i salumi, con l'uso di guanti monouso o pinze inox.

Nel Civico Mercato è vietato compiere qualunque azione contraria all'igiene.

Il Personale di custodia deve segnalare al Direttore le eventuali situazioni di inottemperanza all'igiene.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500, fatte salve le maggiori sanzioni previste in caso di violazione della specifica normativa igienico sanitaria.

#### **Art.34 Tenuta dello spazio di vendita**

I Concessionari devono curare, scrupolosamente, la pulizia dello spazio di vendita assegnato. I cestini e i recipienti nei quali si espongono i prodotti in vendita, come pure tutti gli utensili, dovranno essere tenuti perfettamente puliti. E' vietato ricoprire i prodotti in vendita con involucri capaci d'inquinarli, o appoggiare denaro su di essi e sulle bilance.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500.

#### **Art.35 Annunci e clamori**

E' vietato annunciare la merce o richiamare l'attenzione della clientela con grida e clamori.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

#### **Art.36 Quantità minime**

Tutte le merci esposte nello spazio di vendita sono considerate in vendita a tutti gli effetti e devono essere vendute a chiunque ne faccia richiesta.

Il Concessionario non potrà rifiutarsi di vendere i prodotti esposti anche se le richieste siano riferite a quantità minime.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500.

#### **Art.37 Manipolazione degli alimenti**

E' fatto divieto al pubblico di scegliere la merce esposta toccandola con le mani, a meno che la medesima non sia contenuta in adeguati involucri, rispondenti ai requisiti di legge, o sia reso disponibile dal Concessionario l'uso di guanti adatti allo scopo.

I Concessionari dovranno adottare misure adeguate per la prevenzione della contaminazione degli alimenti secondo quanto prescritto dal Regolamento CEE 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300, fatte salve le maggiori sanzioni previste in caso di violazione della specifica normativa igienico sanitaria.

#### **Art.38 Esposizione delle merci**

Le merci devono essere esposte in modo da renderne facile la visione da parte del pubblico.

Le merci possono essere esposte solo all'interno dei posteggi, box e banchi, secondo le caratteristiche di questi. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concesse deroghe.

E' vietato ingombrare corsie, passaggi e, in genere, qualunque area non autorizzata del mercato con attrezzature, merci e quanto altro possa provocare disagio alla circolazione degli utenti.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

#### **Art. 39 Pubblicità dei prezzi**

Il Concessionario ha l'obbligo della pubblicità dei prezzi sui prodotti esposti per la vendita, nei termini stabiliti dall'Art. 6 della legge regionale n.5/2006 e ss.mm.ii..

Nessuna merce può essere tenuta esposta negli spazi di vendita, senza l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere chiaramente specificato esclusivamente su cartelli stampati in grossi caratteri, anche mobili, che dovranno essere applicati sulla merce, in modo ben visibile.

Non sono ammessi prezzi diversi per le merci della stessa qualità contenute in un medesimo recipiente. In caso d'infrazione le merci devono essere cedute al prezzo più basso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di impartire specifiche direttive al fine di uniformare la cartellonistica sui prezzi di vendita.

Salvo non costituiscano reato le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa vigente e in particolare dal Codice del Consumo.

#### **Art.40 Indicazioni pubblicitarie**

Le indicazioni pubblicitarie devono corrispondere alle disposizioni previste dalla normativa vigente e alle effettive qualità, varietà, specie, provenienza della merce da documentare alle autorità competenti.

E' vietato affiggere manifesti pubblicitari fuori dal proprio posteggio, banco o box.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300 fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa vigente e in particolare dal Codice del Consumo.

#### **Art.41 Raccolta dei rifiuti**

Il concessionario è tenuto a rispettare scrupolosamente le direttive impartite dall'amministrazione in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti.

I rifiuti speciali provenienti dall' esercizio di una specifica attività di vendita e/o preparazione, dovranno essere smaltiti, a cura dell'operatore interessato, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

E' fatto assoluto divieto di gettare rifiuti, cartone, acqua o qualsiasi altro materiale usato per la pulizia del posteggio in concessione, sull' area esterna del medesimo.

La violazione di detto obbligo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative previste in materia di igiene del suolo dal regolamento comunale N° 54 del 10/10/2007.

#### **Art.42 Vendita prodotti ittici e carni**

La vendita di prodotti ittici e carni è consentita unicamente negli appositi box e posteggi all'uopo destinati, sulla base della ripartizione merceologica e della destinazione delle merci distinte in reparti, così come stabilito dal presente Regolamento.

Non è consentito riportare fuori del Civico mercato i prodotti già sottoposti a visita veterinaria.

Nell'esercizio dell' attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto, devono in qualsiasi momento risultare in possesso della autorizzazione o abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita ed all'attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.

E' vietato introdurre nel mercato carni fresche e prodotti ittici sprovvisti della documentazione di tracciabilità, ai sensi della normativa vigente.

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati alla vendita devono essere esposti nei banchi espositori o negli appositi recipienti.

Nel rispetto della normativa vigente, si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- a) E' vietata la vendita promiscua dei pesci freschi con quelli decongelati.
- b) Per i pesci decongelati dovranno essere tenuti a temperatura di refrigerazione e con la posizione di cartelli ben visibili con la dicitura "pesci decongelati" ed essere venduti in giornata.
- c) I pesci congelati dovranno essere venduti in banco congelatore e con la posizione di cartelli ben visibili e scrittura cubitale dicente "pesci congelati".
- d) E' severamente vietato il ricongelamento.
- e) Il pollame deve essere messo in vendita spennato e sventrato e con asportazione dell'apparato gastro-enterico, compreso il ventriglio. Delle interiora del pollame è ammessa la vendita soltanto di polmoni e fegato.
- f) I conigli saranno introdotti nel mercato già sventrati col ventriglio asportato e scuoiati, mentre gli ovini e caprini dovranno essere introdotti nel mercato già scuoiati.
- g) La detenzione e la vendita delle carni macellate fresche è ammessa negli appositi box, nel rispetto del Regolamento CEE 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari, delle Leggi sanitarie e delle eventuali prescrizioni imposte dal Veterinario addetto alla sorveglianza sanitaria.
- h) Le carni fresche potranno essere ammesse alla vendita nel mercato solo dopo la visita del Veterinario addetto.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500, fatti salvi la segnalazione all'autorità giudiziaria ove detti comportamenti siano passibili di sanzione penale e fatte salve le maggiori sanzioni previste in caso di violazione di norme igienico sanitarie.

#### **Art.43 Vendita di funghi**

Nessun quantitativo di funghi dovrà essere messo in vendita senza che sia stato presentato al controllo dell'Ispettorato micologico della ASL e senza l'esposizione dell'apposito certificato di visita che sarà rilasciato dal medesimo.

Possono essere esentati da tale visita i funghi coltivati provenienti da altro mercato all'ingrosso sito in territorio nazionale e muniti di dichiarazione della loro commestibilità.

L'infrazione alla norma di cui ai precedenti commi, comporta il sequestro e la distruzione della merce irregolare, nonché la sospensione dello spazio di vendita per non meno di cinque giorni.

I funghi bagnati dovranno essere venduti a prezzo ridotto del 20% rispetto a quello dei funghi asciutti, in vigore in giornata.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 300 ad un massimo di € 500, fatti salvi la segnalazione all'autorità giudiziaria ove detti comportamenti siano passibili di sanzione penale e fatte salve le maggiori sanzioni previste in caso di violazione di norme igienico sanitarie.

#### **Art.44 Compiti della Polizia Municipale**

I Vigili Urbani devono provvedere a far rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e, per ogni violazione accertata di propria competenza, dovranno trasmettere copia del verbale al competente Assessorato Attività Produttive e agli organi competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Devono altresì accertare periodicamente e con cadenza stabilita in accordo con il responsabile del mercato, l'effettiva occupazione degli spazi di vendita dati in concessione.

#### **Art. 45 Bilance**

Ogni concessionario dovrà tenere il posteggio rifornito delle merci in misura adeguata, nonché usare esclusivamente bilance a peso netto, possibilmente elettroniche, a norma di Legge, posizionate in maniera tale che il compratore possa agevolmente leggere il peso e il prezzo.

La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

#### **Art. 46 Utilizzo di carta**

Ogni concessionario dovrà usare carta per alimenti nella qualità e grammatura prevista dalla legge.

Fatti salvi più gravi provvedimenti, la violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300.

#### **Art. 47 Divieto di fumare**

Nei civici mercati è vietato fumare, in ottemperanza alle leggi vigenti. Ai trasgressori si applicano le relative sanzioni pecuniarie, che verranno annotate, nel caso il trasgressore sia un concessionario, agli atti del proprio fascicolo.

La reiterazione del comportamento sanzionato comporterà la sospensione del box per un periodo non inferiore a giorni 10.

#### **Art. 48 Divieto di accattonaggio**

Nei civici mercati è vietato l'accattonaggio.

## **Capo VI Sanzioni**

### **Art. 49 Sanzioni disciplinari**

Le seguenti sanzioni disciplinari si applicano in tutti i casi di violazione del presente regolamento, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento alla normativa igienico sanitaria e di tutela del consumatore:

- 1) richiamo scritto
- 2) diffida
- 3) sospensione fino a due giorni.
- 4) sospensione per tre giorni dal giovedì al sabato
- 5) sospensione fino a tre mesi con un minimo di 10 giorni
- 5) revoca ove venga reiterato un comportamento grave già sanzionato.
- 6) sanzioni pecuniarie da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.

Nell'esercizio dei poteri autoritativi di cui al presente articolo, punti 5 e seguenti, i provvedimenti saranno adottati dal Direttore dei mercati, o dal Dirigente del Servizio nel caso della revoca, dopo aver sentito le giustificazioni delle parti.

L'importo della sanzione, la sospensione e la revoca derivano dalla gravità del comportamento e dalla recidiva. All'operatore recidivo che reiteri un comportamento sanzionabile verrà in ogni caso comminato un provvedimento disciplinare più grave, sino alla revoca della concessione.

Il provvedimento disciplinare della sospensione fino a tre giorni può essere sospeso ove, entro il termine di inizio dello stesso, venga dal trasgressore pagata la sanzione pecuniaria pari al doppio del minimo previsto dal presente regolamento, per ogni giorno di sospensione.

Le sanzioni sono inflitte sulla base dei verbali del personale di vigilanza, a cui, a tal fine, potrà essere attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Tutte le sanzioni devono essere pagate all' ufficio cassa esistente in ogni mercato.

### **Art. 50 Procedura di ricorso**

I provvedimenti disciplinari non possono essere adottati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto dell'addebito.

L'operatore può chiedere di essere sentito in sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione di categoria cui aderisce o conferisce mandato.

Contro i provvedimenti disciplinari comminati dal direttore dei mercati è possibile presentare ricorso motivato al dirigente del Servizio.

### **Art. 51 Norme speciali**

Sono fatte salve e richiamate le norme speciali in materia di disciplina del commercio e le sanzioni ivi previste.

### **Art. 52 Disposizioni Transitorie**

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.